

# STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

VIA SANTA RADEGONDA, 11

20121 - MILANO

TEL:+ 39 02 7211751 – FAX: +39 02 72117575

E-MAIL: studio.milano@stsnet.it

C. F. E P. IVA: 03022160109

ANTONIO ARGENIO <sup>(1)(2)</sup>  
PIETRO BESSI <sup>(1)(2)</sup>  
FEDERICO CALISSANO <sup>(1)(2)</sup>  
VINCENZO CAMPO ANTICO <sup>(1)(2)</sup>  
GIOVANNI CIURLO <sup>(1)(2)</sup>  
EMILIO MARTINOTTI <sup>(1)(2)</sup>  
ANDREA VILLA <sup>(1)(2)</sup>

Milano, 5 giugno 2007

Ai Signori Clienti  
Loro Sedi

GABRIELLA ALLODI <sup>(1)(2)</sup>  
MARINA AMORUSO <sup>(1)(2)</sup>  
SIMONA BACCO <sup>(1)(2)</sup>  
MICHELE BARDI  
MARCO BRAGHERO  
CINZIA CALAPAI  
IVANA CALISTI <sup>(1)</sup>  
PIETRO CAPPÀ <sup>(1)(2)</sup>  
ANDREA CHIODI <sup>(1)(2)</sup>  
LUCA CIURLO <sup>(1)(2)</sup>  
PAOLO CRICCHIO  
VALENTINA FERRANTE  
ALICE FINAMORE  
GIOVANNA GALARDI <sup>(1)(2)</sup>  
VALENTINA GANZAROLLI  
MICHELE GIRARDI  
FABRIZIO GNECCO  
FRANCESCO ISOTTA  
MONIA MARTINELLI  
VALERIA MASSOLLO  
BIAGIO MEGA <sup>(1)</sup>  
PIETRO MELIS  
TONY PRATA <sup>(1)</sup>  
ALESSANDRA PRELE <sup>(1)(2)</sup>  
ELEONORA RIZZO <sup>(1)(2)</sup>  
ALESSANDRA SAGARESE <sup>(5)</sup>  
ALESSANDRO SAPIA <sup>(1)(2)</sup>  
FEDERICO STRICAGNOLO  
SILVIA TRAVERSO <sup>(1)(2)</sup>  
SIMONA VALEAN <sup>(1)</sup>  
MARIA GRAZIA VANTAGGIATO <sup>(1)(2)</sup>

CIRCOLARE N. 9/ 2007

**Oggetto: Base imponibile Irap: nuove deduzioni. Legge Finanziaria 2007 e Decreto Legge n. 67 del 28.5.2007.**

\*\*\*\*\*

## Premessa

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 67 del 28.5.2007, entrato in vigore il 29.5.2007, sono divenute operative le nuove deduzioni ai fini Irap, introdotte dall'art. 1, della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) e finalizzate alla riduzione del c.d. “cuneo fiscale”.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007, a fronte dell'impiego di dipendenti assunti a tempo indeterminato, tutti i soggetti passivi Irap (es. società di capitali, società di persone, imprenditori individuali, professionisti, ecc.), ad eccezione:

- delle amministrazioni pubbliche;
- delle imprese operanti nei settori bancario e assicurativo;
- delle imprese operanti nei settori delle c.d. “utilities” (es. energia, acqua, trasporti, infrastrutture, ecc.)

possono beneficiare di due nuove deduzioni ai fini Irap, l'una forfetaria e l'altra analitica.

## La deduzione forfetaria

Per ogni lavoratore dipendente, assunto a tempo indeterminato ed impiegato nel periodo d'imposta (anche non neo-assunto), è deducibile dalla base imponibile Irap un importo forfetario pari a 5.000,00 Euro, su base annua. Si precisa che, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato ed impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'importo deducibile è elevato fino a 10.000,00 Euro, su base annua.

## La deduzione analitica

Per ogni lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato ed impiegato nel periodo d'imposta (anche non neo-assunto), è deducibile dalla

### Consulenti esterni:

MASSIMO CALISSANO <sup>(3)</sup>  
ENZO LOMBARDO <sup>(4)</sup>

ROMA  
00185 – Via PARIGI, 11  
TEL.+39 06 45211010 FAX +39 06 45211020  
E-MAIL: studio.roma@stsnet.it

GENOVA  
16121 – PIAZZA DELLA VITTORIA, 8/20  
TEL.+39 010 553241 FAX +39 010 5532460  
E-MAIL: studio.genova@stsnet.it

TORINO  
10121 – CORSO MATTEOTTI, 12  
TEL.+39 011 5119101 FAX +39 011 5920226  
E-MAIL: studio.torino@stsnet.it

# STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

base imponibile Irap l'importo complessivo dei relativi contributi assistenziali e previdenziali (es. contributi Inps).

## **Decorrenza delle nuove deduzioni**

Si segnala che le nuove deduzioni spettano:

- a decorrere dal mese di febbraio 2007;
- fino al mese di giugno 2007, in misura pari al 50% del loro ammontare;
- a partire dal mese di luglio 2007, per l'intero ammontare.

Si precisa inoltre che la deduzione forfetaria di 5.000,00/10.000,00 Euro va ragguagliata ad anno.

## **Gli effetti delle nuove deduzioni ai fini del calcolo dell'acconto Irap 2007**

Nella determinazione dell'acconto Irap relativo al periodo d'imposta in corso al 1 febbraio 2007, qualora l'acconto venga calcolato secondo il **metodo c.d. storico**, i soggetti beneficiari delle citate deduzioni possono assumere, quale imposta relativa all'esercizio 2006, sulla quale commisurare l'acconto medesimo, la minore Irap che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le nuove deduzioni.

Si tratta in sostanza di una disposizione che intende agevolare il contribuente, consentendogli di abbattere l'imposta relativa al 2007 già in sede di determinazione dell'acconto.

Tuttavia, trattandosi di una facoltà concessa al contribuente, questi resta comunque libero di calcolare l'acconto Irap 2007, senza procedere al ricalcolo, sulla base dell'imposta relativa al 2006 riportata nel modello Unico 2007.

Se l'acconto Irap relativo al periodo d'imposta 2007 è calcolato secondo il **metodo c.d. previsionale**, non occorre procedere al ricalcolo.

In proposito, si segnala che, sebbene attualmente soggetti esclusi dal beneficio delle nuove deduzioni, alla luce dell'impegno assunto dal Governo (ad oggi non ancora formalizzato in alcun provvedimento) di estendere le stesse a tali soggetti, le banche e le assicurazioni possono valutare se:

- procedere comunque al ricalcolo dell'acconto Irap;
- in via prudenziale, non tenere conto delle nuove deduzioni, se non dal momento in cui la loro estensione sarà definitivamente approvata (riducendo ad esempio la seconda rata di acconto Irap).

\*\*\*\*\*

**Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.**

**Cordiali saluti.**

**Studio Tributario Societario**